

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 13 aprile 2026

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI APRILE 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2026** p.1
- **IN SCADENZA AL 30 APRILE LE ISTANZE PER LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES** p.3
- **COLLEGAMENTO POS ENTRO IL 20 APRILE** p.4
- **FATTURE ELETTRONICHE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 2026** p.6
- **TRATTAMENTO IVA DI CHIROPATICI, CHINESIOLOGI,
OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI** p.6
- **5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2026** p.8

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 Aprile	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

	<p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
27 Aprile	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.</p>
30 Aprile	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Modello IVA TR</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2026.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

	<p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).</p> <p>Dichiarazione Iva annuale Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2025.</p>
15 Maggio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

IN SCADENZA AL 30 APRILE LE ISTANZE PER LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La Legge n. 199/2025 ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello stato.

I contribuenti devono manifestare la volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 utilizzando il servizio messo a disposizione al link

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

È possibile scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi pari al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La norma specifica che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano. In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

COLLEGAMENTO POS ENTRO IL 20 APRILE

Si ricorda alla gentile clientela che, con comunicato stampa del 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'operatività del portale telematico per effettuare il collegamento tra registratore telematico e il POS di pagamento: per i POS già in funzione alla data del 1° gennaio 2026, la scadenza per soddisfare tale adempimento è fissata al prossimo 20 aprile 2026.

Peraltro, l'Agenzia ha arricchito i chiarimenti forniti tramite le risposte FAQ pubblicate sul suo sito istituzionale.

Regola a regime

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, l'abbinamento è possibile:

- a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
- ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi, se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

I POS già in funzione

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, così come per quelli utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è prevista una scadenza transitoria: è infatti possibile effettuare il collegamento entro il prossimo 20 aprile.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l'esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale "Fatture e corrispettivi" e associare, tramite il servizio "Gestione collegamenti", la matricola del registratore

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per rendere più semplice l'operazione, all' esercente viene mostrato l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia ("Documento Commerciale on line"), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Il collegamento

La Guida pubblicata dall'Agenzia chiarisce quali sono i passi per completare ciascun collegamento:

- selezionare l'RT che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare, tra quelli che vengono proposti, il POS che si intende collegare al RT appena scelto (nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l' esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato);
- infine, indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati.

Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l'indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

Nella fase di avvio, la comunicazione deve quindi fare riferimento alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di gennaio 2026.



La clientela che ha installato registratori telematici ed utilizza POS per l'incasso dei pagamenti è invitata a comunicare allo studio le matricole degli strumenti di pagamento collegati a ciascun registratore telematico, indicando l'indirizzo del punto vendita dove tali sistemi sono ubicati. Alternativamente, ciascuno può procedere in autonomia accedendo al portale fatture e corrispettivi con le proprie credenziali.

Esclusioni

Nella citata guida l'Agenzia puntualizza anche come comportarsi per le esclusioni.

Nel caso di distributori automatici (cosiddette "vending machine"), cessione di carburante, ricarica dei veicoli elettrici, ovvero esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (es: tabacchi), anche se incassati con pagamento elettronico, sono previsti specifici esoneri. Per l'approfondimento di tale aspetto si rinvia a precedente informativa.

I recenti chiarimenti

Nel corso del mese di marzo sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti nelle FAQ disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Queste le indicazioni più recenti:

- nel caso sia stata comunicata erroneamente la restituzione del POS occorre caricare manualmente i relativi riferimenti per procedere all'abbinamento;
- nel caso di punto vendita in franchising, occorre comunicare l'abbinamento anche dei POS che siano intestati al franchisor;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

- nel caso di incasso con assegno bancario, nel registratore telematico occorrerà indicare che l'incasso è avvenuto in contanti;

per poter accedere nel portale alla funzionalità "collegamento dispositivi POS" è necessario che il contribuente sia accreditato come esercente nel portale "fatture e corrispettivi". Il collegamento può essere effettuato anche dall'intermediario tramite la funzionalità "accredito e censimento dispositivi".

FATTURE ELETTRONICHE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 2026

In presenza di operazioni "senza IVA" di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo da versare entro:

- l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il primo / terzo / quarto trimestre (31.5 / 30.11 / 28.2);

- l'ultimo giorno del terzo mese successivo per il secondo trimestre (30.9).

Nel caso in cui l'imposta dovuta per il primo / secondo trimestre sia pari o inferiore a € 5.000 è possibile differire il versamento al termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

L'ammontare dell'imposta dovuta può essere verificato consultando gli Elenchi A e B predisposti dall'Agenzia delle Entrate e disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dal giorno 15 del mese successivo al trimestre.

È consigliato verificare l'Elenco B (trimestrale) al fine di apportare le eventuali modifiche (entro il prossimo 30.4 per il primo trimestre), in modo che sia determinata correttamente l'imposta di bollo dovuta.

TRATTAMENTO IVA DI CHIROPATICI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI

Con la risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce preziose indicazioni in relazione al trattamento ai fini Iva delle prestazioni poste in essere da taluni soggetti che potenzialmente operano o potrebbero operare in ambito "sanitario", inteso in senso ampio.

In particolare, il documento di prassi si esprime in merito all'applicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'articolo 10 comma 1 punto 18) del Decreto Iva con riferimento alle seguenti attività:

- osteopata
- chiropratico
- chinesologo
- massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB).

L'applicabilità o meno del regime di esenzione per dette prestazioni si pone poi in stretta correlazione con le conseguenti modalità di fatturazione, atteso che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI e quindi devono essere emesse in modalità analogica (cartacea) o anche elettronica ma al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

E ciò a prescindere:

- sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga la prestazione e, in conseguenza, le fattura agli utenti;
- sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Il dietrofront dell'Agenzia per gli MCB (FAQ dell'11 marzo 2026)

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo



Con la recente risposta ad una FAQ l'Agenzia delle entrate, a parziale riforma di quanto precedentemente affermato nella citata Risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, afferma che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria in relazione alle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB), nonostante ad esse si applichi il regime di esenzione di cui al punto 18) dell'art.10 co.1 del Decreto Iva, non risulta ancora possibile in quanto manca ancora uno specifico Decreto Ministeriale che includa detti soggetti nell'obbligo.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, le conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate in relazione alle sopra citate figure.

ATTIVITÀ	TRATTAMENTO IVA
OSTEOPATA	Stante l'attuale quadro normativo (ben delineato dalla R.M. 9/E/2026) e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate è del parere che, allo stato, la professione dell'osteopata, istituita e individuata dalla Legge n.3/2018 e inserita tra le professioni tecniche della prevenzione dal D.M. 18/7/2024, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un DM salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHIROPRACTICO	Tenuto conto che per la professione del chiropratico non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHINESIOLOGO	Tenuto conto che l'attività di chinesiologo non soddisfa alcuna delle condizioni richieste dall'art.10, punto 18) del Decreto Iva per la fruizione del regime di esenzione in argomento, alle prestazioni rese in qualità di chinesiologo si rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria.
MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO (MCB)	Per effetto del richiamo contenuto nell'art.10, punto 18) del Decreto Iva all'art.99 del T.U. leggi sanitarie, che ai commi 1 e 2 include espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) possano beneficiare dell'esenzione IVA, sempre che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici venga attestata da titolo idoneo all'esercizio della predetta attività.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2026

Ex Onlus: nuove regole al debutto per l'anno 2026

Con un Comunicato stampa rilasciato in data 18 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate, oltre ad annunciare la disponibilità degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per l'anno 2025, ricorda anche le regole per accedere al contributo per l'anno 2026.

Le regole per il mantenimento del contributo

Posto che dallo scorso 1/1/2026 l'Anagrafe delle Onlus è soppressa, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille (e per non far scattare l'obbligo di devoluzione del patrimonio) le ONLUS hanno dovuto provvedere a presentare domanda di iscrizione nel RUNTS entro lo scorso 31/3/2026 scegliendo la categoria di Ente del Terzo Settore a loro più congeniale.

La richiesta di iscrizione va quindi presentata, ai fini del contributo, anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli ultimi elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Questi stessi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, hanno dovuto fare riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del MLPS per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (Iban, richieste di revoca, ecc.).

Le nuove richieste di accreditamento

Con la soppressione dell'Anagrafe delle Onlus, termina la competenza dell'Agenzia delle Entrate con riguardo all'accreditamento e alla verifica dei requisiti di accesso al riparto del contributo del 5 per mille. Gli enti in questione, dunque, se intendono continuare a operare come Enti del Terzo settore, dovranno accreditarsi al contributo con le nuove modalità, e cioè tramite il RUNTS.

Le regole per gli ETS

L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2026, come per gli anni precedenti, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2026 il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2026.

Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000", potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data dell'10 aprile (ex art. 3 del citato D.P.C.M.).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Si precisa, infine, che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2026 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997.

Elenchi ammessi ed esclusi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2026, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.

Il calendario 2026 per gli ETS

ADEMPIMENTI	TERMINI
DOMANDA ISCRIZIONE	ENTRO IL 10 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO	ENTRO 20 APRILE
REGOLARIZZAZIONE DOMANDE	30 SETTEMBRE
PUBBLICAZIONE AMMESSI/ESCLUSI	31 DICEMBRE

Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli ETS come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori della competenza del MLPS e degli Uffici del RUNTS), la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.

Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'art.1 co.1 lettera e) e art.6, D.P.C.M. 23.07.2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:

- riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
- che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate. In base a quest'ultima, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell'elenco permanente 2026 pubblicato sul sito del CONI (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2025) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2026, come accaduto per gli anni precedenti, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

Il calendario 2026 per le ASD

ADEMPIMENTI	TERMINI
DOMANDA ISCRIZIONE	DA 10 MARZO A 10 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO	ENTRO 20 APRILE (*)
CORREZIONE DOMANDE	30 APRILE
PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO	10 MAGGIO (*)
REGOLARIZZAZIONE DOMANDE	30 SETTEMBRE

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:

- permane la competenza del Ministero dell'università e della ricerca per l'accREDITAMENTO degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accREDITAMENTO degli enti della ricerca sanitaria;
- restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, , nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, L. n. 394/1991.

Gli altri destinatari del 5 per mille 2026

- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. n.111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (art.17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. n.172/2017).

Sanabile la tardiva iscrizione ("remissione in bonis")

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2026 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della "Remissione in bonis").

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA